

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE
TELERISCALDAMENTO

Le condizioni generali per la fornitura ed i prezzi del servizio, sono pubblicati su Internet nel portale
WWW.Metanalpi.com ed aggiornati ad ogni loro variazione.

1 LIMITI DELLA FORNITURA - DURATA DEL CONTRATTO

Il Fornitore, nel seguito denominato M.A., si impegna a somministrare al Cliente e questi a ritirare, alle condizioni di cui appresso, energia termica a mezzo acqua calda .

La somministrazione é effettuata dalla M.A. entro i limiti di estensione delle reti di distribuzione e previa valutazione insindacabile della stessa M.A. sull'esistenza delle condizioni tecnico-economiche per l'attivazione della fornitura: condizioni tecniche che dovranno essere mantenute per tutto il periodo della fornitura.

La somministrazione avviene a seguito di stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti. Il contratto ha durata triennale, salvo espresso patto contrario. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno agli stessi termini e condizioni salvo disdetta di una delle parti da darsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

2 RETE DI DISTRIBUZIONE

L'energia termica sarà distribuita mediante rete e consegnata nella centrale termica del Cliente per mezzo di scambiatori connessi all'impianto interno, dotati dei relativi accessori e strumento di misura, che costituiscono la sottocentrale. La potenza termica degli scambiatori sarà non inferiore a due volte quella contrattuale. Il Cliente autorizza l'installazione della sottocentrale e delle condutture di allacciamento all'interno della sua proprietà come definita in sede contrattuale nel rispetto delle esigenze tecniche specifiche dell'impianto ed inoltre della particolarità dell'utenza.

Le reti di distribuzione nonché le sottocentrali compreso lo scambiatore sono di proprietà esclusiva della M.A. che ne cura la manutenzione. Il personale aziendale ha pertanto libero accesso alle sottocentrali anche se queste sono in proprietà privata. La M.A. si riserva il diritto al risarcimento dei danni agli impianti di sua proprietà qualora questi siano provocati dal Cliente. Il Cliente s'impegna a non opporsi ed a concedere gratuitamente le servitù nelle zone indicate dalla M.A. affinché questa possa eventualmente allacciare altri Clienti sulle derivazioni di presa posate sia in suolo pubblico che privato.

Il Cliente s'impegna ad ottenere l'autorizzazione dei proprietari degli immobili e dei fondi eventualmente interessati al passaggio delle condutture di allacciamento alla tubazione stradale.

3 IMPIANTI INTERNI

L'impianto interno di distribuzione a valle dei punti citati al primo comma dell'articolo precedente e fino agli apparecchi erogatori finali, é di competenza del Cliente che ne cura la posa, gli ampliamenti, la manutenzione e la sostituzione, affidandone l'esecuzione esclusivamente ad installatori di sua fiducia ed assumendone le conseguenti responsabilità.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme di legge o regolamenti vigenti e a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore.

La M.A. può sospendere la fornitura qualora i competenti uffici regionali, comunali, il Comando dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del Lavoro, A.S.L., INAIL od altri organi riconosciuti dalla legge, dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta.

4 USO DEL CALORE

Il Cliente deve dichiarare, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, l'uso che intende fare del calore.

Il Cliente non può cedere o vendere ad altri, pena la sospensione della fornitura e la responsabilità per i danni relativi, il calore fornito dalla M.A. senza autorizzazione scritta.

Ogni variazione nell'uso del calore rispetto a quanto dichiarato nel contratto deve essere immediatamente comunicata alla M.A., pena la sospensione della fornitura.

5 NORME PER LA FORNITURA

La fornitura sarà effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:

- a) temperatura d'ingresso scambiatore (mandata) massimo 110°C
- b) temperatura di uscita dagli scambiatori (ritorno) massimo 70°C.

Tali temperature del fluido vettore sono intese per temperature esterne di -22°C e potranno essere ridotte per situazioni climatiche più miti, finché ciò non sia causa di disservizio alle utenze.

La M.A. porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità né per le eventuali interruzioni dovute a cause di forza maggiore od esigenze di esercizio (salvo quanto disposto al successivo art.6) e per i danni che ne potessero conseguire, né per eventuali insufficienze di riscaldamento riferibili all'impianto interno dell'utente. Nel caso i richiedenti non siano proprietari é necessario il consenso legale del proprietario.

Per il contratto di allacciamento e la realizzazione di quanto necessario per la fornitura del calore all'edificio viene richiesto un contributo a fondo perduto pari a € 8258,32 per ogni sottocentrale oltre a € 143,2 per ogni kW di potenza termica contrattuale concordata tra le parti, come più avanti indicato. Tale contributo viene annualmente aggiornato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La voltura del contratto non comporta il pagamento di un nuovo contributo di allacciamento salvo il caso che l'intestatario precedente abbia lasciato delle fatture da pagare.

6 INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE

L'erogazione è svolta con continuità dal fornitore, salvo due interruzioni non superiori a sette giorni tra il 15 maggio al 15 giugno e tra 1° settembre e il 31 ottobre di ogni anno.

In caso di ulteriori interruzioni del servizio, per durata superiore alle 24 ore, purché non dovute a causa di forza maggiore, la M.A.:

- a) darà comunicazione ai Clienti interessati con almeno 24 ore d'anticipo, se si tratta di sospensioni programmate;
- b) riconoscerà una riduzione sulla quota fissa mensile pari ad un quindicesimo per ogni giorno di mancato servizio.

7 APPARECCHI DI MISURA E REGOLAZIONE

La misurazione dei consumi del calore fornito viene effettuata mediante strumento di misura (contacalorie) della M.A. installato nella centrale termica dell'edificio.

Il Cliente autorizza la M.A. a posizionare le apparecchiature di misura e regolazione del calore all'interno del proprio edificio in posizione concordata. Tale contatore rappresenta l'unico strumento ufficiale per la rivelazione dei prelievi di acqua calda e conseguentemente per la fatturazione dei consumi stessi.

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE
TELERISCALDAMENTO

In caso di notizia di avaria dello strumento su indicato la M.A. sostituirà prontamente lo strumento e addebiterà i consumi pregressi, calcolandoli con metodo induttivo pari ai consumi dei corrispondenti mesi dell'anno precedente e/o per analogia e confronto rispetto ai consumi di edifici analoghi.

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore ha facoltà di chiederne la verifica alla M.A. previo deposito della somma che sarà ritenuta necessaria dalla M.A. per l'esecuzione di tale verifica.

Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica dei consumi saranno compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica italiana (più o meno il 5%), il contatore sarà ritenuto esatto; non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi; la M.A. incamererà il deposito effettuato dal Cliente a scapito delle spese di verifica.

Nel caso contrario la verifica dei consumi agli effetti del pagamento saranno limitati al periodo che intercorre tra la lettura di prova (al momento dell'accertamento) e l'ultima lettura effettuata nonché tra quest'ultima e quella precedente; la M.A. procederà al rimborso del deposito e le spese di verifica saranno a carico della M.A. stessa. La sottostazione installata dalla M.A. è corredata da un sistema di regolazione della temperatura di consegna (o di ritorno) sia mediante una sonda esterna (regolazione climatica) sia con temperature prestabilite nell'arco della giornata. Tale regolazione della temperatura deve intendersi come disponibilità del calore alla temperatura necessaria per le esigenze termiche dell'edificio. La quantità del calore erogato dipende solo dal Cliente attraverso la regolazione della propria centralina termica dell'edificio. Pertanto potranno essere ammessi reclami solo per la temperatura e/o portata inferiore alle esigenze e non per eccessivo consumo.

8 PREZZI E FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Salvo diverse disposizioni di legge, le fatturazioni avverranno secondo prezzario di tipo binomio e cioè:

- la quota fissa è pari attualmente a Euro 4,1419+IVA al mese per ogni kW di potenza contrattuale (cioè quella occorrente per mantenere nell'edificio la temperatura di benessere, con temperatura esterna di -22°C; tale potenza viene aumentata del 20% quando debba essere alimentato anche il circuito condominiale dell'acqua calda sanitaria centralizzata; essa è parametrata di anno in anno all'indice ISTAT del costo della vita. La potenza contrattuale è raddoppiata per una settimana, quando è richiesta una temperatura variabile nell'arco della giornata o della settimana;
- la quota proporzionale è pari attualmente a Euro 86,2746+IVA per MWh erogato da ottobre a maggio compresi, e di Euro 43,1373+IVA per MWh erogato da giugno a settembre compresi. È ridotta del 10%, quando durante la settimana la temperatura di ritorno non supera i 44°C. Per le attività alberghiere, come tali iscritte alla Camera di Commercio ed aventi diritto all'accisa ridotta del gas naturale, nonché nei confronti degli edifici di proprietà del Comune: la quota fissa viene applicata solo nel semestre invernale, cioè dal 1° novembre al 30 aprile;
- la quota proporzionale è ridotta del 25%;
 - tali benefici (edifici comunali esclusi) decadono qualora il pagamento dovuto ritardi oltre 20 giorni dalla scadenza; deve essere fornita dal cliente (Comune escluso) una polizza fideiussoria a garanzia di obbligazioni contrattuali tra privati prestata "con rinuncia al beneficio di preventiva escussione ed a prima richiesta", senza scadenza e con svincoloespressamente autorizzati da M.A..

Il prezzo della quota fissa e di quella proporzionale al calore erogato corrispondono alla situazione del mercato attuale (Ottobre 2018 indice ISTAT =168,03 costo del gas naturale alle Utenze tutelate per uso riscaldamento di abitazioni con consumo bimestrale fino a 2000 Smc, cioè 12.000 Smc/anno, compresa quota fissa ed imposte di consumo = 0,89085 Euro/Smc IVA compresa) e saranno soggetti ad aggiornamento automaticamente anche in corso di contratto con proporzionale variazione ad ogni variazione dell'indice ISTAT e del prezzo del metano alle Utenze tutelate, dovuto a variazione del prezzo dell'imposta di fabbricazione o altro, come stabiliti per Legge o dall'Autorità preposta, salvo diverse disposizioni di legge.

9 ANTICIPO SUL CONSUMO

L'utente dovrà versare, prima dell'attivazione della fornitura, la rata anticipata pari al corrispettivo che risulta presuntivamente a suo carico per il trimestre invernale (Dicembre-Gennaio-Febrero) in relazione al contratto di fornitura; in alternativa alla rata anticipata il Cliente (Comune escluso) fornirà una polizza fideiussoria, di corrispondente importo, a garanzia di obbligazioni contrattuali tra privati prestata "con rinuncia al beneficio di preventiva escussione ed a prima richiesta".

Nel corso del rapporto contrattuale tale rata (o fidejussione) sarà aggiornata, qualora risultasse insufficiente e sarà computato dalla M.A., in caso di inadempienza del Cliente, in deduzione del proprio credito e per il recupero delle spese del contenzioso, salvo il diritto di agire legalmente quando la rata anticipata (o la garanzia) risultasse insufficiente.

10 PENALITA' PER IL RITARDATO PAGAMENTO

Il ritardato pagamento delle fatture comporterà l'applicazione di una penalità pari al 10 %, (ridotta al 2% se il pagamento avviene entro 30 gg dalla scadenza), oltre all'applicazione degli interessi moratori in misura pari al tasso legale aumentato di 5 punti.

11 COMUNICAZIONI PER RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente è tenuto a rivolgersi per iscritto ai competenti uffici della M.A..

Ogni reclamo o comunicazione fatta verbalmente o fuori dai detti uffici, ancorché agli incaricati delle letture e controllo dei contatori, sarà considerata come non avvenuta.

12 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEL CLIENTE

Le inadempienze del Cliente alle condizioni fissate dalle presenti condizioni generali, ivi compresa l'inadempienza al pagamento, danno diritto alla M.A. di sospendere la fornitura senza altro avviso, perché così convenuto per patto espresso. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di M.A. di rivalsa per danni, spese e pagamenti, nonché di esercizio dell'azione giudiziaria. Sarà comunque garantita l'erogazione occorrente per salvaguardare gli impianti termici dal gelo fino al termine della stagione invernale. Le disposizioni del presente regolamento, nessuna esclusa, s'intendono fra loro correlate.

13 VALIDITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti CONDIZIONI GENERALI sono parte integrante di ogni contratto di fornitura e vengono ad esso allegate.

14 FORO COMPETENTE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dei prodotti ed in generale all'applicazione delle presenti condizioni generali per la fornitura, nonché dei prezzi applicati, è quello di Torino.